

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Regolamento per la definizione dei tributi locali (art. 13 Legge 27 dicembre 2002 n. 289)

CAPO I

TRIBUTI CONDONABILI, CONDIZIONI E BENEFICI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Trezzo sull'Adda con il presente regolamento stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per la sanatoria sui tributi locali secondo i principi fissati dall'art.13 della Legge 289/2002.
2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti che sono incorsi in violazioni delle norme fiscali di regolarizzare le proprie posizioni.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art.3, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che possiedono o detengono o conducono sul territorio comunale beni immobili soggetti a tassazione, ovvero esercitano attività rilevanti ai fini dei tributi locali, o che comunque sono soggetti passivi di imposta.

Art. 3 - Violazioni e periodi condonabili

1. Possono essere sanate le violazioni per omessa denuncia ovvero per mancato insufficiente o tardivo versamento ai fini dell'ICI e della TARSU/TIA.
2. Sono ammesse al condono le violazioni commesse a tutto il 31/12/2008, escluse quelli per le quali siano già stati notificati atti di accertamento, e compatibilmente con la prescrizione stabilita dalla normativa vigente per ciascun tipo di tributo locale contemplato dal presente regolamento.
3. Può essere presentata la domanda di sanatoria anche per uno solo dei tributi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4 - Definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti

1. Le violazioni agli obblighi di denuncia possono essere sanate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero una dichiarazione in rettifica per aumentare quella già presentata e mediante il versamento di un importo pari al 100% del tributo dovuto, oltre agli interessi legali, con esclusione delle sanzioni. Allo stesso modo qualora trattasi soltanto di versamenti omessi od incompleti, si potrà sanare tale omissione mediante il versamento del 100% del tributo omesso o parzialmente non versato, oltre agli interessi legali, con esclusione delle sanzioni.
2. La definizione agevolata deve essere richiesta, a pena di inammissibilità, per tutte le annualità accertabili.
3. Per accedere alla definizione agevolata di cui al comma 1 il contribuente, a pena di inammissibilità, deve presentare entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, un'istanza in carta libera redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi e debitamente sottoscritto contenente:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le annualità per le quali viene richiesta la definizione;
 - c) la descrizione dei presupposti che determinano la base imponibile ovvero degli importi omessi o in parte non versati;
 - d) la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto;
 - e) gli estremi del versamento eseguito la cui copia deve essere allegata alla suddetta domanda di definizione.
4. La domanda di definizione deve essere presentata a mani al Protocollo del Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r.. In tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'Ufficio postale.

Art. 5 - Inammissibilità

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi o per vizi diversi da quelli indicati dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono escluse dalla sanatoria le violazioni riguardanti attività esercitate in forma abusiva.

Art. 6 - Esclusione dell'applicazione delle sanzioni

1. Il condono si perfeziona col versamento da parte del contribuente, nei termini indicati nel successivo articolo 8, degli importi previsti dal presente regolamento, senza applicazione di sanzioni, e con la presentazione della relativa dichiarazione.
2. Sono sempre dovuti gli interessi legali maturati.

Art. 7 - Casi particolari di determinazione dell'imposta

1. Il valore su cui calcolare l'ICI in sede di condono per i fabbricati privi di rendita catastale, è pari al 80 % di quella risultante dall'applicazione del metodo DOCF.

CAPO II**MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 8 - Presentazione delle domande**

1. Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo comunale indirizzata al Comune di Trezzo sull'Adda - Ufficio Tributi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
2. Le istanze devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e ad esse va allegata copia del versamento dovuto in base ai criteri riportati nei precedenti articoli.

Art. 9 - Modalità di versamento e rateizzazione

1. Il versamento dovuto in base alla presente sanatoria va versato sull'apposito c/c postale intestato al Comune di Trezzo sull'Adda.

Art. 10 - Rateizzazione

1. Per importi superiori ad euro 1.000,00 il Comune riconosce, su richiesta, la possibilità di rateizzare la parte superiore al predetto importo mediante tre rate trimestrali di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria; su ciascuna rata successiva verranno aggiunti gli interessi legali da calcolare dalla data di scadenza del condono fino alla data del versamento effettivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il condono si perfeziona col versamento dell'ultima rata mentre il mancato rispetto anche di una sola scadenza determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 15 giorni dall'omesso versamento, salvi gli effetti del condono.
3. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria protratto per oltre 15 giorni rispetto ai termini indicati dal presente articolo preclude la definizione del condono col recupero integrale da parte del Comune delle somme per tributo, sanzioni ed interessi.

Art. 11 - Esame delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo delle istanze di definizione agevolata pervenute ai sensi del presente regolamento, ne verifica l'ammissibilità, la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati nonché la congruità dei versamenti eseguiti.
2. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora ad insindacabile giudizio del Comune sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio tributi.
3. Con provvedimento motivato, l'Ufficio tributi dispone il diniego della definizione agevolata in caso di omesso od insufficiente versamento non regolarizzato ai sensi del precedente comma, in caso di accertata infedeltà nonché in ogni altro caso di grave irregolarità, incompletezza o inesattezza dell'istanza. Il diniego viene notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; avverso tale diniego è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
4. Gli elementi indicati dal contribuente nell'istanza agevolata rigettata potranno essere utilizzati dal Comune nell'ambito dell'attività di accertamento da attivare entro il termine decadenziale fissato dalla legge.

Art. 12 - Accoglimento della domanda di definizione agevolata. Effetti

1. Qualora a seguito dell'istruttoria e del controllo delle domande pervenute, ne sia riscontrata la regolarità, l'Ufficio ne dispone l'archiviazione ed acquisisce il diritto ad avvalersi dei dati dichiarati per gli anni successivi a quelli coperti dalla sanatoria.
2. L'accoglimento della domanda rende definitivo il rapporto tributario limitatamente alle violazioni condonate per ciascuna annualità definita e determina la preclusione, da parte del Comune, di ogni attività di accertamento relativamente agli obblighi con la stessa definiti e l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie ad esse collegate.
3. La definizione agevolata non è revocabile, integrabile o modificabile da parte del contribuente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990, responsabile del procedimento che prende avvio con la presentazione delle domande di condono è il funzionario responsabile preposto all'Ufficio tributi

Art. 14 - Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.